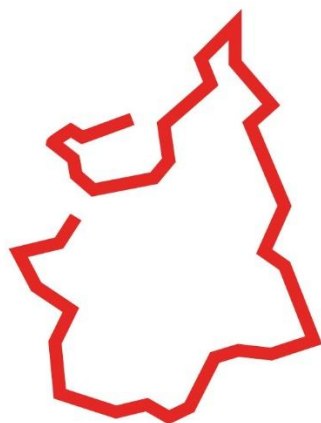




UNIONE REGIONALE

DEI 10 CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Programmi di rimpatrio assistito e previsioni inserite nel DL Sicurezza il 17 aprile 2026 in punto a esercizio del diritto e dovere di difesa

L'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta apprende con estrema preoccupazione la previsione contenuta nel comma 3 *bis* del novellato art. 14 *ter* del TU Immigrazione secondo la quale il CNF - nostro rappresentante istituzionale nazionale che non sapeva di essere stato investito di tale eccentrico compito - dovrebbe cooperare a programmi di rimpatrio volontario e assistito e dovrebbe altresì corrispondere ai singoli rappresentanti legali - se per tali si intendano gli avvocati difensori - un compenso stabilito forfettariamente a prescindere dai valori previsti dalla normativa vigente (DM 55/2014), ma individuato in misura pari al contributo economico per le prime esigenze del migrante.

Contributo da corrispondersi da parte del CNF solo qualora l'assistito straniero sia effettivamente partito verso il Paese di origine o di provenienza.

Ebbene vi è da chiedersi perché fino ad ora nessuno avesse mai pensato di poter chiedere al CNF simili eccentrici compiti di collaborazione con finalità di regolazione dei flussi migratori di competenza del Ministero dell'Interno e nessuno avesse anche previsto a suo carico una contribuzione a tal fine, fatto che farebbe sorprendentemente gravare sull'Avvocatura nazionale, che sostiene il CNF pagando le quote previste e che rivendica anche in questa sede l'assoluta indipendenza della nostra massima assise nazionale, di farsi carico di onorare i compensi spettanti ai colleghi che assistono gli stranieri.

Nessuno ancora aveva ipotizzato - poi - di poter subordinare il riconoscimento di onorari in favore del definito "*rappresentante legale munito di mandato*" non al fatto che avesse svolto nel solo interesse del suo assistito il *munus* difensivo - che è la nostra stella polare fotografata anche nell'impegno solenne previsto nell'art. 8 della legge professionale forense ed è il principio con cui formiamo da sempre i difensori di ufficio - ma solo al conseguimento dell'obiettivo sotteso alla regolazione dei flussi migratori cui presiede il Ministero dell'Interno.

Nessuno l'aveva ipotizzata perché tale norma, così come ad oggi prevista, pregiudica gravemente l'indipendenza - oltre che del nostro CNF - dell'Avvocatura tutta, violata nella sua prerogativa fondamentale di dover sempre e solo perseguire l'interesse del proprio assistito nel garantire uno dei diritti che la nostra Costituzione dichiara inviolabile, il diritto di difesa.

Tale norma, letta in combinato disposto con l'abrogazione dell'art. 142 del Testo Unico

Spese di Giustizia, priva di fatto di difesa lo straniero che intenda esercitare nel nostro paese i diritti previsti dalla normativa eurounitaria e dalla normativa nazionale in materia di permanenza sul territorio nazionale.

L'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta non può che fermamente chiedere che tale previsione normativa venga riportata ad un assetto di civiltà giuridica e che permetta ai non abbienti di poter essere liberamente difesi.

In difetto, essendo il controllo di costituzionalità delle leggi diffuso, l'Avvocatura svolgerà con indipendenza e fermezza la funzione di garanzia che ad essa compete, mobilitandosi e sollevando questione di legittimità costituzionale in ogni procedimento nel quale rileverà l'applicazione della suddetta normativa, per la tutela indefettibile dei diritti di chiunque, anche di chi è considerato indifendibile.

L'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta

La Presidente

Avv. Simona Grabbi